

---

PIER GIUSTO JAEGER      FRANCESCO DENOZZA

**APPUNTI DI  
DIRITTO COMMERCIALE**

**I**  
*IMPRESA E SOCIETÀ*

QUARTA EDIZIONE



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE - 1997

possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale ». Mentre nella società semplice sono i soci a dover indicare ai creditori i beni su cui questi si possono agevolmente soddisfare, nella società in nome collettivo i creditori non possono aggredire direttamente il patrimonio dei soci se non dopo un'infruttuosa escussione del patrimonio sociale (cui dovrebbe comunque essere equiparata la prova dell'inesistenza di beni sociali atti a soddisfare il credito).

La **ragione sociale** della società in nome collettivo deve essere costituita in base all'art. 2292 — « dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale ». Il nome della società (qui indicato come « ragione » sociale, mentre nella società per azioni il legislatore — art. 2326 — parla di « denominazione » sociale) deve essere perciò composto dal nome di almeno un socio seguito dall'indicazione « società in nome collettivo ». Il secondo comma dell'art. 2292 consente tuttavia che venga conservato nella ragione sociale « il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentano ».

**2. L'atto costitutivo.** — L'art. 2295 elenca gli elementi che devono essere contenuti nell'atto costitutivo. Esso deve indicare: « 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci; 2) la ragione sociale; 3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società; 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 5) l'oggetto sociale; 6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione; 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera; 8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; 9) la durata della società ».

Non tutti gli elementi elencati sono essenziali: certamente non è essenziale — ad esempio — l'enunciazione delle regole che devono presiedere alla ripartizione degli utili e che fissano la quota di ciascun socio nelle perdite e negli utili. Alla mancanza di regole esplicitate nel contratto sociale supplisce l'art. 2263.

L'art. 2296 disciplina la **pubblicazione dell'atto costitutivo** disponendo che « l'atto costitutivo della società, con

sottoscrizione autentica dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio ».

Ai fini della pubblicazione è richiesto un requisito formale: l'atto deve essere stipulato per scrittura privata autentica o per atto pubblico. Si tratta di **requisiti la cui osservanza non incide sulla validità del contratto**. Quest'ultima è disciplinata dalla regola generale dettata (con riferimento alla società semplice) dall'art. 2251, e quindi è condizionata solo alla presenza delle forme richieste dalla natura dei beni conferiti. Un contratto verbale, in cui siano previsti conferimenti in denaro, è quindi perfettamente valido (anche se non può essere pubblicato).

Anche le **modifiche dell'atto costitutivo** (che — se non esiste un patto contrario — sono possibili solo all'unanimità, art. 2252), non richiedono l'osservanza di particolari forme. L'art. 2300 prevede che « Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del Registro delle imprese l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione.

Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica.

Le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza ».

Il secondo comma disciplina l'ipotesi in cui la modificazione dell'atto costitutivo risulta da « deliberazione » dei soci e prevede che detta deliberazione deve essere depositata in copia autentica (il che crea qualche problema quando la deliberazione sia stata assunta oralmente). In al-

tri casi la modificazione dell'atto costitutivo può conseguire ad eventi diversi (ad es. morte o recesso del socio) e sarà iscritta la relativa dichiarazione degli amministratori.

**3. I creditori particolari dei soci.** — Un'altra rilevante differenza tra la disciplina della società in nome collettivo e quella della società semplice riguarda il trattamento riservato ai **creditori particolari dei soci**. L'art. 2304 dispone infatti che « *il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore* » (nella società semplice, invece, la **liquidazione della quota può essere imposta** dal creditore di un socio privo di altri beni sufficienti: art. 2270). Il creditore di un socio di società in nome collettivo potrà quindi far valere i suoi diritti esclusivamente sugli utili e potrà compiere atti conservativi. Se il socio debitore è imprenditore commerciale in proprio, resta ferma la possibilità per i creditori di ottenere la dichiarazione del suo fallimento, con conseguente esclusione di diritto e connessa liquidazione della quota. Altrimenti i **creditori particolari devono attendere lo scioglimento della società** cui partecipa il loro creditore.

L'art. 2307 disciplina l'ipotesi della proroga e prevede che « *il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dalla iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese.*

*Se l'opposizione è accolta, la società deve entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente.*

*In caso di proroga tacita ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'art. 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'art. 2270.* Viene in questo modo evitato che successive, reiterate proroghe rinviino all'infinito il momento in cui il creditore particolare del socio potrà finalmente aggredire i beni conferiti in società dal suo debitore.

**4. Il capitale sociale.** — Nella società in nome collettivo è prevista una tutela, sia pure embrionale, del capitale sociale. L'art. 2303 vieta la ripartizione di somme tra i soci